

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01062/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2023, proposto da

Alfredo Di Cresce, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Commissione interministeriale Ripam;
- Associazione Formez PA;
- Commissione d'esame;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

- Dromedian s.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio

nei confronti

Coralba Tornabene, Roberto Sechi, Patrizia Floris, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Avviso recante l'aggiornamento on line dei punteggi dei concorsandi per il Profilo Ispettore Tecnico (ISP), tra cui il ricorrente, in riferimento alla prova scritta del Concorso Ripam - Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato pubblicato in data 18 novembre 2022 sul sito di Formez Pa;

- della Graduatoria di merito del Concorso INL – profilo ISP pubblicata in data 28 dicembre 2022 sul sito di Formez PA, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non viene incluso il ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; d. l'esito della prova scritta del ricorrente pubblicato sull'area personale del sito di Formez Pa, per come rettificato in data 18 novembre 2022; e. tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito indicato in narrativa; f. i verbali di correzione della prova scritta della ricorrente inerenti la rettifica del 18 novembre 2022; g. il Verbale n. 17 dell'8 ottobre 2022 della Commissione di concorso; h. gli atti e/o verbali della società Dromedian s.r.l. relativi al quesito di cui in narrativa a cui fa riferimento il Verbale n. 17 -2022; i. ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;

per il conseguente accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) previa eliminazione della penalità ingiustamente assegnata (- 0,25) sul quesito indicato in ricorso con conseguente aumento del punteggio ottenuto, ammissione

alla fase di valutazione dei titoli e inserimento in Graduatoria;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni intimare, ognuna per quanto di spettanza, a ripristinare il punteggio di cui ai provvedimenti di rettifica del 4 agosto 2022 e 5 settembre 2022, con conseguente inserimento in Graduatoria previa valutazione dei titoli;
in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Espone parte ricorrente di aver preso parte al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In esito alla prevista prova scritta – consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti (al riguardo, precisandosi che a ciascuna risposta sarebbero stati attribuiti +0,75 punti per la risposta esatta, 0 punti per la mancata risposta e -0,25 punti per la risposta errata) – l'interessato risultava non idoneo.

2. Evidenzia la parte che uno dei somministrati quesiti testualmente recitava:

“A norma dell'art. 2 della Dir. 2006/42/CE, i requisiti essenziali di sicurezza e di

tutela della salute per la protezione dell'ambiente, stabiliti in allegato alla medesima direttiva riguardano”

con le seguenti opzioni di risposta:

- 1) “unicamente i trattori agricoli e forestali”;*
- 2) “le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificamente per uso nucleare”;*
- 3) “unicamente le macchine per l'applicazione di pesticidi”.*

In sede di prima correzione, all'esito della prova scritta, veniva considerata corretta solo la risposta n. 3) (*“unicamente le macchine per l'applicazione di pesticidi”*).

Il ricorrente, invece, aveva flaggato l'opzione n. 2 (*“le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificatamente per uso nucleare”*), incorrendo quindi in penalità.

La Commissione esaminatrice, peraltro, procedeva ad una rinnovata valutazione della formulazione del quesito in discorso; e decideva (cfr. verbale n. 6 del 28 luglio 2022) *“che vadano considerate esatte tutte le risposte, poiché il quesito è formulato in maniera errata”*, con conseguente riformulazione della graduatoria provvisoria.

Il ricorrente risultava, quindi, idoneo; ed al medesimo, in data 15 settembre 2022, veniva notificato il numero degli idonei per ogni singolo profilo del concorso in oggetto, fra i quali veniva ad essere ricompresa anche l'interessato.

Tuttavia, con verbale n. 17 dell'8 ottobre 2022, la Commissione nuovamente rivalutava il contestato quesito; e, pur dando atto della *“difficoltà tecnica nell'esegesi e nella ricostruzione del dato normativo”*, riteneva corretta soltanto l'opzione n. 3 (*“unicamente le macchine per l'applicazione dei pesticidi”*), sulla base delle seguenti motivazioni (formulate da Dromedian s.r.l., società alla quale era stata affidata la rielaborazione dei quesiti):

“alla ricostruzione aggiornata del dato normativo consegue necessariamente un'unica risposta corretta quella indicata con lett. B ovvero “unicamente le

macchine per l'applicazione dei pesticidi".

3. A sostegno della proposta impugnativa, la parte ha dedotto i seguenti argomenti di censura:

Carenza di istruttoria. Motivazione perplessa, contraddittoria, apparente e carente. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà tra atti amministrativi. Violazione di Linee Guida. Violazione della par condicio concorsorum. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994. Violazione dell'art. 51 Cost. Violazione del legittimo affidamento

Parte ricorrente, quanto al quesito oggetto di contestazione, ha rilevato che:

- *"l'articolo 2 – citato espressamente nel quesito della domanda – ... si riferisce a diverse ed innumerevoli definizioni per inquadrare e meglio specificare l'ambito di applicazione della Direttiva";*

- *"lo stesso è materialmente strutturato da un elenco in numerazione alfabetica di definizioni che arriva fino alla lettera l) nel testo originario, poi alla lettera m), e finanche alla lettera n-bis), con le successive modifiche ed integrazioni nel testo consolidato";*

- *la lettera "m" è stata aggiunta "in integrazione all'art. 2, secondo comma ed il punto 2.3 dell'allegato 1 in seguito dalla pubblicazione del D.Lgs 17/2010, che viene così integrata con le disposizioni della Direttiva 2009/127/CE, in materia di macchine pesticidi. La lettera m) così recita: m) requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute: disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti alla presente direttiva.... Omissis – al capoverso successivo della lettera m – I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato 1. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.4 di detto allegato";*

di talché, per ritenere la risposta al quesito inequivocabilmente certa ed univoca, il

quesito avrebbe dovuto avere la seguente formulazione:

“A norma dell'art. 2 – lettera m) della Dir. 2006/42/CE, così come integrato dalla lettera n- bis del D.Lgs 124 del 22 giugno 2012 e del punto 2.3 dell'allegato 1 del D.lgs 17/2010, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente, stabiliti in allegato 1 alla medesima direttiva riguardano:”

E, in tal caso, la risposta n. 3 sarebbe stata certamente univoca, chiara ed intellegibile.

Sostiene la stessa parte che, conseguentemente, *“il riferimento normativo è palesemente tronco, incompleto e non sufficientemente chiaro, in ragione alla correlazione tra quesito proposto e risposta certamente univoca, ovvero la sua funzione informativa”*.

4. Rammentato come la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820) abbia rilevato che:

- *“laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consista nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti”*;

- *“la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta “oggettivamente” esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubabilmente esatta)”*;

sicché, *“la legittimità dell'operato posto in essere dalla Commissione in sede di correzione emerge, dunque, in relazione alla ravvisata presenza delle seguenti condizioni:*

- *domande formulate in maniera non equivoca;*

- *presenza, fra le risposte indicate, di quella corretta*".

5. Rilevato come il quesito in contestazione:

- oltre a presentare una formulazione obiettivamente decettiva (atteso che una corretta formulazione dello stesso avrebbe dovuto essere implementata con l'indicazione delle sopravvenienze normative che hanno inciso sulla originaria formulazione dell'art. 2 della Direttiva 2006/42/CE),

- è stato dalla stessa Commissione concorsuale giudicato recante "*difficoltà tecnica nell'esegesi e nella ricostruzione del dato normativo*",

di tal guisa, che deve escludersi che siffatta domanda – riguardata alla luce della risposta, come sopra ritenuta corretta dalla Commissione (ovvero, la n. 3; in esito, peraltro, ad una significativa rimediazione su una precedente deliberazione, con la quale lo stesso organo aveva ritenuto esatte tutte le risposte somministrate) – soddisfi i requisiti, come sopra individuati, per cui deve considerarsi legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr., in proposito, anche questo T.A.R.: Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 853 e Sez. V, 26 maggio 2022, n. 6851; nonché T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n.3145);

6. Per l'effetto, ritenuto che la proposta istanza cautelare meriti accoglimento;

7. Conseguentemente ritenuto che la precedente Amministrazione provveda, entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione (o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente ordinanza, alla rinnovata valutazione della posizione della parte ricorrente, alla stregua del contenuto conformativo promanante dal presente provvedimento, al fine della riveniente rimodulazione del punteggio alla medesima spettante;

8. Rilevato, ulteriormente, che la stessa parte ha chiesto potersi provvedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, a fronte lamentata impossibilità di "*individuare altri controinteressati rispetto a quelli a cui si è fatta notifica (in quanto manca sia il dato di residenza che la data di nascita dei*

concorristi e quindi rende oggettivamente impossibile individuarli)”;

9. Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;*

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l’indicazione dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente

ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto

stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

10. Viene, fin da ora, fissata, ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a. (riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase) la pubblica udienza del 10 maggio 2023, ai fini della trattazione nel merito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare; e, per l'effetto, sospende l'esecuzione degli atti impugnati, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di rivalutare la posizione della parte ricorrente, giusta quanto in motivazione indicato;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- fissa, ai fini della trattazione del merito della controversia, l'udienza pubblica del 10 maggio 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO

